

La Cassazione sul delitto ex art. 416 c.p. finalizzato all'utilizzo di fatture inesistenti

Reato collettivo ad alto rischio

L'associazione a delinquere prevale sulla prescrizione

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Anche se i reati tributari sono già prescritti, permane alto il rischio di condanna per associazione per delinquere. È quanto statuito dalla Suprema corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 17276/2020, nell'ambito di un procedimento che ha visto i legali rappresentanti di varie società a responsabilità limitata condannati per il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., finalizzato alla commissione dei reati tributari di emissione e utilizzo di fatture inesistenti, alla luce del collegamento individuato tra le diverse società e del legame intercorrente tra i loro legali rappresentanti, tale da far ritenere la sussistenza di un piano criminoso, di un accordo volto all'evasione fiscale.

Il fatto. Con sentenza dell'8 marzo 2019, la Corte di appello di Bologna confermeva la sentenza con cui il Tribunale di Bologna aveva condannato i legali rappresentanti di due società in quanto ritenuti colpevoli del reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di una serie di violazioni tributarie.

In particolare, secondo la prospettazione accusatoria recepita dai giudici di merito, i suddetti, avvalendosi di plurime strutture sociali, e attraverso l'interposizione fittizia della consorte di uno dei due, costituivano un'associazione dedita alla realizzazione di una pluralità indeterminata di reati di emissione di fatture relative a operazioni inesistenti, occultamento e distruzione delle scritture contabili e dei documenti di cui era obbligatoria la conservazione, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, nonché omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi e sull'Iva delle numerose società riconducibili ai soggetti coinvolti nell'associazione, costituite e utilizzate al solo fine di realizzare il disegno criminoso.

Avverso la sentenza della Corte di appello emiliana, gli imputati, tramite il loro comune difensore di fiducia, proponevano ricorso per cassazione, sostenendo come gli elementi raccolti non fossero sufficienti a comprovare né il reato associativo, né i singoli reati scopo, che peraltro non erano stati contestati in quanto tutti prescritti.

La Suprema corte ha rite-

La sentenza per punti	
Cass. pen. n. 17276/2020	
Associazione per delinquere	Il delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. richiede: <ul style="list-style-type: none"> • la realizzazione di un accordo criminoso tendenzialmente permanente, o comunque stabile, tra i partecipi, posto che l'associazione può anche essere progettata per operare per un tempo determinato • che l'accordo risulti finalizzato al compimento di una serie indeterminata di delitti, che possono essere identici o di analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati fine un elemento strutturale della fattispecie, e non essendo di ostacolo alla configurabilità del reato la diversità degli scopi personali perseguiti dai partecipi
La questione	Le vicende processuali dei reati fine, come la prescrizione, incidono sulla possibilità di condanna per associazione per delinquere?
La risposta della Cassazione	NO, poiché: <ul style="list-style-type: none"> • le vicende processuali dei reati-fine non incidono sulla struttura autonoma dell'associazione a delinquere e sugli elementi costitutivi della stessa • il decorso del termine di prescrizione non impedisce di ritenere quelle condotte reiterate riconducibili a un meccanismo illecito connaturato all'esistenza di un consolidato vincolo associativo • dunque il giudice, a prescindere dall'eventuale circostanza che siano prescritti, dovrà valutare il susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati tra loro

nuto tuttavia il ricorso inammissibile.

Le evidenze processuali. Si è infatti ripercorso come in sede di indagine fosse emerso che i ricavi incamerati dalla società in esame erano risultati costantemente abbattuti dai costi per pagamenti effettuati nei confronti di società terze a seguito di emissione di fatture da parte di queste, determinando finanche dei crediti di imposta; ma il fatto che le fatture fossero scarsamente descrittive e riferite a contratti di fornitura di servizi redatti in maniera altrettanto generica e privi di registrazione aveva condotto la Guardia di finanza a svolgere verifiche sulle società che avevano emesso le fatture.

Veniva così scoperto lo stretto legame tra le stesse, che si erano rivelate riconducibili alle medesime persone, nonché appurato che i trasferimenti di denaro erano effettivi, mentre le operazioni sottese erano meramente contabili.

Peraltro, il meccanismo elusivo già sperimentato veniva replicato con altre compagnie societarie, che assumevano il ruolo di emittente di false

fatture, pagate con provviste di denaro per poi provvedere a operare cospicui prelievi di denaro, consentendo tale modello operativo la creazione di elementi passivi fittizi da inserire nei bilanci societari per abbattere gli utili e la conseguente loro tassazione, venendo altresì evitato il pagamento di tributi su quanto incamerato dalle società che emettevano le false fatture.

La correlazione logica degli elementi investigativi raccolti, peraltro non smentiti dagli imputati, rimasti legittimamente silenti nel corso del procedimento penale, era stata posta ragionevolmente a fondamento della valutazione compiuta dai giudici di merito sulla configurabilità della fattispecie associativa, essendo state valorizzate circostanze fattuali indubbiamente pregnanti, come gli avvicendamenti nelle cariche di legale rappresentanza dei medesimi soggetti, tra loro legati da stretti rapporti interpersonali, la dismissione delle cariche in favore di soggetti irreperibili in prossimità della cessazione delle società coinvolte, avvenuta lo stesso giorno; gli spostamenti e la coincidenza delle sedi

societarie, in molti casi concentrate presso l'abitazione degli imputati, e prive delle caratteristiche per essere la sede di società impegnate in eterogenei settori di attività; il costante ricorso all'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle società gestite dagli imputati; le continuative e consistenti movimentazioni di denaro; l'utilizzo reiterato degli schermi societari per emettere e avvalersi di fatture false, dal contenuto generico e comunque non giustificate da operazioni commerciali plausibili; la distruzione delle scritture contabili e ancora la significativa estensione temporale delle condotte illecite.

L'associazione per delinquere. Dunque, sulla base dei suddetti elementi, è stata accertata la sussistenza del delitto associativo.

Il delitto di associazione per delinquere, precisamente, presuppone la realizzazione di un accordo criminoso tendenzialmente permanente, o comunque stabile, tra i partecipi, posto che l'associazione può anche essere progettata per operare per un tempo determinato; l'accordo, in ogni caso, deve risultare finalizza-

to al compimento di una serie indeterminata di delitti, che possono essere identici o di analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati fine un elemento strutturale della fattispecie, e non essendo di ostacolo alla configurabilità del reato la diversità degli scopi personali perseguiti dai partecipi (come nel caso di specie lo scopo di colui che pone in essere fatture per operazioni inesistenti al fine di trarne un profitto, consistente nel corrispettivo delle cessioni, e colui che le acquista per conseguire vantaggi fiscali illeciti).

Le sentenze di merito sono state ritenute immuni da censure in quanto coerenti con la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Cass. pen., Sez. II, n. 53000 del 4/10/2016, Rv. 268540), secondo cui legittimamente

Le vicende processuali dei reati-scopo non incidono sulla struttura autonoma dell'associazione a delinquere, né sulla configurazione degli estremi costitutivi del delitto

il giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, può dedurre i requisiti della sussistenza del vincolo associativo dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati tra loro.

La prescrizione dei reati fine. Attraverso tali reati si manifesta infatti in concreto l'operatività dell'associazione medesima, non incidendo invece in senso contrario la circostanza che non siano stati contestati i reati tributari-fine, essendo ciò dipeso solo dal maturare dei termini di prescrizione, il cui decorso tuttavia non impedisce di ritenere quelle condotte reiterate riconducibili a un meccanismo illecito non occasionale, e anzi connaturato all'esistenza di un consolidato vincolo associativo.

Dunque, le vicende processuali dei reati-scopo non incidono sulla struttura autonoma dell'associazione a delinquere, né sulla configurazione degli estremi costitutivi del delitto.

Nel caso di specie, quindi, sulla base di detta impostazione, i ricorsi degli imputati sono stati dichiarati inammissibili.